

TI_GERICHTE 15.2001.30 vom 20. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.30

FR: TI_GERICHTE 15.2001.30 du 20 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.30 del 20 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).

E. 1.1

Di conseguenza l'UE di Lugano iscriverà l'opposizione di _____ in data 21 dicembre 2000 al PE n. _____.

E. 1.2

È fatto ordine all'UE di Lugano di annullare tutti gli atti di esecuzione forzata esperiti nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. _____ posteriori al 21 dicembre 2000. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 2

In virtù dell'art. 74 cpv. 1 LEF, l'escusso che intende opporsi ad un precetto esecutivo deve dichiarare la sua intenzione per iscritto entro il termine indicato sul precetto esecutivo all'Ufficio d'esecuzione o a voce immediatamente a chi gli consegna il precetto. Con la revisione della LEF del 1994 la facoltà dell'escusso di interporre opposizione in forma verbale all'Ufficio di esecuzione è stata allargata anche alle persone che pur non lavorando per l'Ufficio esplicano funzioni di esecuzione forzata, quali in particolare il funzionario postale o l'agente di polizia (Balthasar Bessenich , Basler Kommentar zum SchKG , n. 8 ad art. 74, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , Losanna 1999, n. 26 ad art. 74): tale novità legislativa ha sostituito, in materia postale, il vecchio art. 153a dell'Ordinanza sul traffico postale (abrogata il 1° gennaio 1998 con l'introduzione dell'Ordinanza sulle poste [OPO; RS 173.01]), che prevedeva espressamente la possibilità di comunicare al funzionario postale l'opposizione ad un precetto esecutivo e l'obbligo di quest'ultimo di annotare l'opposizione (cfr. pure DTF 119

III 8 cons. 2.a). Nel caso in cui l'escusso abbia comunicato verbalmente l'opposizione alla persona che gliel'ha notificato, e che quest'ultima abbia ommesso di indicare tale circostanza sul precetto o comunicarla all'Ufficio di esecuzione, l'escusso non patisce danno alcuno per il fatto che nei registri dell'organo di esecuzione forzata non è stata annotata la sua opposizione, poiché in ogni caso egli la può far accertare nell'ambito di una procedura di ricorso ex art. 17 LEF (cfr. DTF 119 III 8 cons. 2.a; Bessenich , op. cit. , n. 9 ad art. 74). Se l'escusso, a cui di principio incombe l'onere della prova dell'avvenuta opposizione (Bessenich , op. cit. , n. 27 ad art. 74, e Gilliéron , op. cit. , n. 26 ad art. 74 secondo il quale l'escusso sopporta il rischio della non trasmissione dell'opposizione verbale fatta all'agente notificatore), riesce a dimostrare di aver interposto opposizione verbale o pur non riuscendovi riesce comunque a rendere verosimile tale circostanza beneficiando del principio in dubio pro debitore , si deve ritenere che l'opposizione esplica i suoi effetti a partire dal giorno in cui - secondo gli accertamenti esperiti nella procedura di ricorso - è stata formulata (cfr. art. 78 LEF; Bessenich , op. cit. , n. 27 ad art. 74; cfr. Gilliéron , op. cit. , n. 11 ad art. 78). Pertanto, supposto che durante la procedura ricorsuale abbiano avuto luogo operazioni di esecuzione forzata, accertata l'opposizione nel termine di legge, tutti gli atti susseguenti diventano nulli, a meno che nel frattempo l'escusso non abbia aperto azione di accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF: in tal caso occorrerà considerare che un eventuale pignoramento definitivo debba essere mantenuto a titolo provvisorio (Gilliéron , op. cit. , n. 11 ad art. 78).

E. 2.1

Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto l'audizione testimoniale dell'appuntato _____, che ha proceduto alla notifica del PE n. _____, qui in esame. In occasione dell'audizione di questo teste, è stato accertato che l'escusso ha ricevuto per il tramite del teste il 21 dicembre 2000 almeno 2 precetti esecutivi: uno era il PE _____ (destinato al ricorrente), l'altro era il _____ (destinato alla moglie). Il teste ha poi riferito che il ricorrente, non appena ricevuti i precetti esecutivi ha dichiarato "faccio opposizione". Occorre pertanto interpretare tale dichiarazione.

E. 2.2

In virtù dell'art. 75 cpv. 1 LEF l'opposizione ad un precetto esecutivo non deve essere motivata. Tuttavia l'escusso, nel comunicare la sua intenzione di opporsi, deve fare uso di espressioni sufficientemente riconoscibili da tutte le parti coinvolte in un'esecuzione forzata: l'uso della terminologia legale (d'altronde ben evidenziata sul precetto esecutivo nella parte bassa) evita gli evidenti problemi di interpretazione della dichiarazione dell'escusso (Bessenich , op. cit. , n. 21 ad art. 74 e n. 7 ad art. 75). Se l'escusso non fa uso del termine "opposizione", essa potrà essere ammessa unicamente se dall'espressione da lui usata e dalla motivazione addotta si può chiaramente individuare la contestazione del credito posto in esecuzione (cfr. in particolare le espressioni ammesse giurisprudenzialmente e citate in: Bessenich , op. cit. , n. 4 ad art. 75, con rimandi); pur non essendo sancito in una norma precisa della LEF, l'interpretazione delle espressioni usate dall'escusso beneficiano del principio in dubio pro debitore (Bessenich , op. cit. , n. 21 ad art. 74).

E. 2.3

In casu, è stato accertato, tramite l'audizione testimoniale del funzionario di polizia che gli ha notificato il PE n. _____ (nonché il PE n. _____ destinato alla moglie

dell'escusso), che il signor _____ ha proferito le parole "faccio opposizione" immediatamente dopo aver ricevuto i due menzionati precetti esecutivi. Occorre preliminarmente rilevare che l'opinione del funzionario di polizia secondo il quale l'opposizione si riferiva ad entrambi i precetti non è sufficiente per dimostrare l'avvenuta opposizione anche al PE n. _____. Determinante per l'interpretazione delle parole usate dall'escusso risulta pure il comportamento precedente di quest'ultimo: il teste ha infatti riferito che l'escusso in passato aveva ricevuto altri precetti e che di regola si era sempre opposto, come per esempio nel caso del PE n. _____ destinato alla moglie. Questo fatto dimostra pertanto che l'escusso sapeva che l'opposizione scritta ad un precetto esecutivo doveva avvenire perlomeno con la firma di tale atto nella sua parte bassa. Tuttavia, come considerato in precedenza (cons. 2), l'escusso che intende opporsi ad un precetto esecutivo può farlo anche verbalmente dichiarando tale volontà alla persona che gli notifica l'atto. Orbene, nel caso in esame l'escusso ha firmato la rubrica destinata all'opposizione del PE n. _____ (destinato a sua moglie), ma ha pure dichiarato l'intenzione generica di opporsi: non essendo dato di sapere a quali precetti egli si riferisse, occorrerà dunque applicare il principio in dubio pro debitore ed ammettere l'opposizione anche al PE n. _____. Il pignoramento avvenuto il 12 febbraio 2001 è pertanto nullo.

E. 2.4

Di conseguenza il ricorso 12 febbraio 2001 di _____ è accolto, e l'Ufficio di esecuzione di Lugano iscriverà l'opposizione dell'escusso in data 21 dicembre 2000 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.

E. 4

Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.